

Fisco. La Corte Ue si è pronunciata sulla prestazione attuata in un deposito, qualificabile come servizio

Lo stoccaggio è imponible Iva

L'operazione è territorialmente rilevante nel Paese in cui è l'immobile

**Matteo Mantovani
Benedetto Santacrose**

La prestazione complessa di stoccaggio merci posta in essere nell'ambito di un deposito può assumere il carattere di servizio connesso a un bene immobile - con riflessi in termini di territorialità Iva - quando lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un'operazione e al depositante viene riconosciuto il diritto di utilizzare, in tutto o in parte, una porzione specificamente determinata della struttura adibita a deposito.

È questa la massima della sentenza di ieri della Corte Ue nella causa C-155/12, RR. La pronuncia - che si pone in linea con quanto contenuto nella proposta di modifica del regolamento 282/2011/UE, formalizzata nella comunicazione della Commissione 763/2012 sulla quale l'Ecofin del 21 giugno scorso ha raggiunto l'accordo politico necessario al varo definitivo - determina riflessi anche a livello interno siccome pone la necessità di considerare sotto una diversa prospettiva il rigido pensiero espresso dalle En-

trate nella circolare 28/E/2011, dove la prestazione di deposito è inquadrata tout court fra le prestazioni generiche.

La vicenda posta al vaglio della Corte Ue attiene la natura da attribuire a un servizio qualificato come "complesso" in quanto consistente nel ricevere le merci in ma-

LE DIVERGENZE

La posizione espressa dei giudici europei contrasta con l'interpretazione dall'agenzia delle Entrate

gazzino, sistemarle nelle apposite aree di stoccaggio e custodirle, imballarle, consegnarle, scaricarle, caricarle. Il dubbio è se siffatta operazione debba rientrare nelle prestazioni relative ai beni immobili o viceversa fra le prestazioni generiche. L'opzione per l'una o l'altra qualificazione incide sul relativo trattamento Iva: nel primo caso l'operazione è

territorialmente rilevante nel luogo ove sorge l'immobile (il deposito), per via della regola specifica prevista all'articolo 7-quater, lettera a), Dpr 633/72, da cui la fatturazione con rivalsa dell'Iva; nel secondo caso si rientra nelle prestazioni generiche, radicate nel luogo del mittente in considerazione del principio generale ex articolo 7-ter del medesimo decreto, con la conseguenza che nei rapporti con non residenti, trovando applicazione il reverse charge, il prestatore non espone l'Iva in fattura. Per la Corte le prestazioni di stoccaggio non fanno parte di quelle direttamente riconducibili al bene immobile, in quanto non menzionate nella normativa di riferimento (articolo 47, direttiva 2006/112/CE). Tuttavia, una prestazione di servizi può assumere tale connotazione quando il bene immobile è espressamente determinato ed è l'elemento costitutivo ("loggetto") della prestazione di servizi considerata in quanto ne costituisce un elemento centrale e indispensabile. Ne deriva che una prestazione di stoccaggio complessa

In sintesi

01 | LA SENTENZA

La pronuncia della Corte Ue (sentenza C-155/12) è in linea con la proposta di modifica del regolamento 282/2011/UE nella parte in cui dispone che è relativa al bene immobile la prestazione di magazzino di merci quando c'è l'assegnazione di una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario

02 | LA RIPERCUSSIONE

Viene superata la circolare 28/E/2011, in cui si sostiene che la prestazione di deposito è considerata solo come generica (art. 7-ter, Dpr 633/72) e, di conseguenza, le fatture emesse in base alla regola della territorialità prevista per i beni immobili sono considerate errate

sa, ossia svolta secondo le modalità sopra evidenziate, che di per sé non potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 7-quater (47 della direttiva), può assumere la natura di servizio connesso all'immobile - e quindi soggiacere alle citate disposizioni - se viene riconosciuto al committente del servizio (il depositante) il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato (una porzione del deposito).

Di conseguenza, va in parte mitigata la posizione della circolare 28/E/2011, in cui la prestazione di deposito è considerata (solo) di carattere generico. In forza della giurisprudenza in rassegna infatti, la prestazione di deposito può anche essere relativa a un bene immobile, nel qual caso - a differenza della conclusione a cui giunge la circolare - la fattura ricevuta dal depositante con addebito dell'Iva del Paese dove è ubicato il deposito deve considerarsi corretta e non da assoggettare a reverse charge, come invece vorrebbe la prassi in parola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salute. Alla Stato-Regioni il decreto legislativo che attua le norme Ue

Multe fino a 40 mila euro per l'etichetta «infedele»

Rosanna Magnano

Stop alle etichette civette per i prodotti alimentari e multe in arrivo per chi viola le norme sulle indicazioni nutrizionali e salutistiche. È stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni il decreto legislativo che definisce la disciplina sanzionatoria per chi non rispetta la normativa comunitaria sulla materia, ossia il Regolamento (CE) 1924/2006.

Si va da un minimo di mille a un massimo di 40 mila euro. La fascia più alta colpisce le violazioni sui claims che riguardano la salute. Sotto la lente: le indicazioni false, ambigue e fuorvianti, quelle che determinano incertezza sulla sicurezza di altri alimenti e quelle che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un alimento. Vietate anche le indicazioni salutistiche sulle etichette di bevande che contengano più dell'1% di alcol.

Per i casi più gravi, l'autorità amministrativa o il giudice possono disporre la pubblicazione a spese del soggetto sanzionato di un estratto del provvedimento, con la descrizione sintetica dell'illecito e l'indicazione dell'autore, su almeno due quotidiani nazionali.

Il Dlg non coinvolge i prodotti per lattanti, che sono fuori dal campo di applicazione del Regolamento 1924/06 e rientrano invece nella disciplina della bozza di regolamento relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e alimenti destinati a fini medici speciali. Il testo è attualmente in attesa di essere pubblicato.

Nel decreto legislativo all'esame delle Regioni si specifica anche che l'autorità competente nazionale è il ministero della Salute mentre Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e Aziende sanitarie locali sono le autorità competenti a livello locale. Tuttavia si specifica anche che la materia attiene sia alla tu-

tela della salute che a quella della concorrenza. Il chiarimento non è da poco, dal momento che in questi anni le aziende alimentari sono state colpite da indagini a tappeto dell'Authority e da multe salate, fino a 200 mila euro. Nella rete sono finiti grandi nomi dell'industria alimentare italiana.

L'Autorità garante per la concorrenza ha infatti ritenuto che la materia rientri nella propria giurisdizione sulle «pratiche commerciali corrette».

Su questo fronte, «il decreto legislativo in corso di approvazione - chiarisce Silvio Borrello, direttore generale della Sicurezza degli alimenti e nutrizione del ministero della Salute - non cambia nulla. Le industrie alimentari potranno quindi essere sanzionate non solo dalle autori-

tà sanitarie ma anche dall'Antitrust, nella sua autonomia e indipendenza».

Tra i casi più eclatanti: 200 mila euro per una linea di prodotti dolciari che recava in etichetta la dicitura «vitali meglio»; 120 mila euro per una linea di prodotti che vantava il claim «0,001% di colesterolo»; 100 mila euro per una «preparazione a base di frutta senza zuccheri aggiunti»; 40 mila euro per una «pasta con betaglucani che riduce il colesterolo»; 80 mila euro per prodotti «soia - senza colesterolo».

A questo proposito, la posizione dell'industria alimentare italiana è fortemente critica, anche perché il quadro normativo è ancora incerto. «L'applicazione del regolamento - fa sapere Federalimentare - è stata ed è tuttora assai problematica, sotto diversi aspetti: a oltre 6 anni dalla pubblicazione, la Commissione europea non ha ancora pubblicato l'elenco delle indicazioni consolidate sulla salute da ammettersi in via definitiva; l'Efsa deve ancora riesaminare, in particolare, gli health claims relativi a probiotici e botanici. Gli Stati membri e la Commissione a loro volta non hanno ancora dipanato i dubbi di interpretazione su varie parti del regolamento».

Per questi motivi Federalimentare ritiene opportuno e urgente definire un metodo di lavoro - ad esempio rivedere le Linee Guida sotto il coordinamento del ministero della Salute e con l'accordo dell'Antitrust - che consenta la definizione di un orientamento chiaro e condiviso, coerente alle regole comuni e all'interpretazione data in Europa e negli altri Paesi membri. In linea con i prioritari diritti dei consumatori, si tenta tuttavia di discriminare irragionevolmente le nostre industrie e i loro prodotti nella competizione internazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La risoluzione. Le indicazioni sul caso dei trasferimenti di fabbricati in aree soggette a piani particolareggiati

Benefici fiscali anche senza richiesta

Angelo Busani

Le agevolazioni fiscali devono essere esplicitamente richieste dal contribuente solo quando è la legge a pretenderlo quando è necessaria la collaborazione del contribuente, che deve manifestare determinate intenzioni cui la legge ricollegge benefici fiscali.

In ogni altro caso il beneficio fiscale spetta, in presenza dei requisiti prescritti dalla legge, a prescindere da una richiesta del contribuente e, quando si tratti della fiscalità applicabile a un contrat-

to (che non contenga la richiesta di agevolazioni), anche in assenza di un atto integrativo con la stessa forma dell'atto originario. Lo stabilisce l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 40/E/2013, diramata per il caso dell'agevolazio-

IL PRINCIPIO

Per ottenere lo sconto è sufficiente presentare i requisiti tranne quando la legge prevede un'istanza

ne sui trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, se l'agevolazione non è stata richiesta nell'atto di acquisto.

Nella risoluzione 110/E/2006 era stata concessa la fruizione della agevolazione anche se non richiesta nell'atto traslativo, ma la possibilità di rimediare alla mancata richiesta in sede di stipula dell'atto di trasferimento era stata subordinata alla stipula di un atto integrativo: condizione peraltro contestata dai contribuenti che hanno continuato a pretendere il

beneficio sulla base della sola sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi.

Sul punto è intervenuta la Cassazione; nella sentenza 14117/2010, i giudici hanno stabilito che «non è dato rinvenire nell'ordinamento alcun principio generale immanente nel sistema secondo il quale un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione sarebbe irrevocabilmente perduta», con la conseguenza che la richiesta del beneficio è condizione dell'agevolazione solo quando ciò sia affermato dalla legge o l'agevolazione abbia come

presupposto una dichiarazione del contribuente.

Dato che l'agevolazione sui trasferimenti prevista dall'articolo 33, comma 3 della legge 388/2000 non subordina il beneficio ad alcuna richiesta, l'Agenzia riconosce ora che lo sconto spetta, in presenza dei requisiti, anche in assenza di un atto integrativo avente la stessa forma dell'atto originario; con la conseguenza che devono essere accolte le istanze di rimborso per ottenere la restituzione delle maggiori imposte assolte in sede di stipula di atti nei quali, pur sussistendo i presupposti di legge, non sia stata invocata l'applicazione del beneficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Licenziamenti. La misura del contributo

Calcolo «singolo» per l'anzianità

**Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone**

L'anzianità aziendale su cui calcolare il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato è quella relativa a quello cessato; non rilevano altri rapporti precedentemente conclusi anche se a tempo indeterminato. I periodi di lavoro a termine si considerano solo se trasformati senza soluzione di continuità, o se per gli stessi il datore di lavoro ha fruito della restituzione del contributo addizionale dell'1,40% avendo realizzato una stabilizzazione.

Le aziende che hanno cessato l'attività o chiuso la posizione contributiva, e che devono ver-

comma 31 della legge 92/12 introduce un collegamento tra l'obbligo contributivo e il diritto all'indennità da parte del lavoratore cessato; il nesso prescinde dall'effettiva fruizione della prestazione, essendo il contributo dovuto anche se, per l'eventuale carenza dei requisiti (due anni di anzianità e un anno di contribuzione), l'Aspi non viene erogata.

Quando la cessazione riguarda lavoratori oggetto di operazioni societarie con applicazione dell'articolo 2112 del Codice civile, per la valutazione dell'anzianità aziendale si considera la durata complessiva del rapporto, compreso il periodo svolto presso l'azienda cedente. L'Inps fornisce anche un interessante chiarimento in merito alla debenza del contributo nelle ipotesi di interruzioni dei rapporti di lavoro da parte degli organi delle procedure concorsuali. L'Inps giunge alla conclusione che il ticket sui licenziamenti non è dovuto sino a fine 2015.

Va infatti osservato che, tra i casi di esonero dal nuovo contributo (articolo 2, comma 31), la riforma Fornero annovera le situazioni in cui sia dovuto il contributo di mobilità (articolo 5, comma 4, legge 223/91). Se il lavoratore è cessato e collocato in mobilità dal curatore, liquidatore o dal commissario, il contributo introdotto dalla legge 92/12 non è dovuto finché sarà vigente l'articolo 3 della legge 223/91, che recita - per questi soggetti - una particolare forma di esonero dal contributo di mobilità. Una volta abrogato l'articolo (dal 2016), la contribuzione sarà dovuta. Non essendo prevista analoga disciplina di esclusione riforma, il ticket invece deve essere pagato dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende non soggette alla legge 223/91, per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di Aspi).

È da ricordare che l'articolo 2,

In collaborazione con:
Il Sole 24 ORE

Deloitte.

STRATEGY COUNCIL

IL CONTRIBUTO DEL SISTEMA FINANZIARIO E ASSICURATIVO AL RILANCIO DEL PAESE

MILANO, 9 LUGLIO 2013 (ORE: 8.30-13.00)
Sede Gruppo 24 ORE, Via Monte Rosa 91

PRESENTAZIONE

Deloitte in collaborazione con **Il Sole 24 ORE** organizza il primo "Strategy Council"; un incontro tra i principali e i più autorevoli esponenti del mondo istituzionale, industriale e finanziario italiano per dibattere sui possibili scenari evolutivi del Sistema Italia.

I temi di questa prima edizione approfondiscono il rapporto fra il sistema finanziario e assicurativo e la crescita del paese. Quale contributo può apportare il sistema finanziario, bancario e assicurativo alla gestione di queste sfide fondamentali per lo sviluppo del modello economico e sociale italiano?

Che parte può avere l'industria finanziaria nel suo complesso per supportare cittadini e imprese?

Quale il suo ruolo nell'ambito delle possibili strategie di crescita industriale e di rilancio sociale che i governi dovranno necessariamente intraprendere facendo salvo il rigore sulla spesa pubblica?

L'evento del 9 luglio è un momento importante di confronto per dare risposte ai quesiti più impellenti del Paese.

TEMI

- Il contributo del sistema finanziario e assicurativo al rilancio del Paese
- Quale ruolo per il sistema finanziario e assicurativo per il rilancio del Paese?
- Le strategie di crescita industriale e di rilancio sociale

RELATORI

Alessandro Castellano
CEO, SACE

Fabio Cerchiai
Presidente, Febaf
Presidente, FonSai

Enrico Ciai
CEO, Deloitte Italia

Maria Bianca Farina
CEO, Gruppo Poste Vita

Fabrizio Guelpa
Responsabile settore bancario e industrial Ufficio Studi
INTESASANPAOLO

Luigi Lana
CEO, Reale Mutua

Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute

Aldo Minucci
Presidente, ANIA

Roberto napoletano
Direttore, Il Sole 24 ORE

Alessandro Plateroti
Vice Direttore, Il Sole 24 ORE

Andrea Poggi
Partner Deloitte
Responsabile Strategy Consulting

Domenico Siniscalco
Presidente, Assogestioni
CEO Italia, Morgan Stanley

L'evento è su invito o previa iscrizione e conferma da parte degli organizzatori.
Per ulteriori informazioni visita il sito: www.formazione.ilssole24ore.com/deloitte

Servizio Clienti
Tel. 02 5660.1897
Fax 02 7004.8601
Info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008

Imprese. Entro lunedì importi e date

Dalla Pa arriva l'avviso ai creditori

Patrizia Ruffini

Una fitta concentrazione di rigide scadenze accompagnate da sanzioni occupa il calendario delle pubbliche amministrazioni in queste settimane. Al centro della scena sono gli effetti del decreto legge 35/2013 sui debiti della Pa (parte dedicata ai debiti maturati a fine 2012), che nella versione post-conversione ha dettato tempi attuativi molto stretti.

Entro lunedì (il 30 giugno è domenica) i responsabili finanziari devono informare i creditori sull'importo e sulla data entro la quale provvederanno al pagamento (articolo 6, comma 9). Per la comunicazione - da far partire solo per i debiti ancora da estinguere - la legge suggerisce di utilizzare la Pec, i cui indirizzi sono pubblicati sul sito del ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.inpec.gov.it/cerca-pec>), contenente l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di 744 mila professionisti e di quasi 3 milioni fra società e imprese individuali.

Entro il 5 luglio scatta il termine per pubblicare sul sito internet (sezione «Amministrazione trasparente») l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione (indicando importo e la data di pagamento). Come sanzione per la mancata pubblicazione è previsto il pagamento di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.

Il 5 luglio scade anche il termine entro il quale gli enti locali possono accedere alla seconda tranche dei bonus sul Patto di stabilità. Per questo occorre compilare il nuovo modello che è disponibile sul sito del Patto di stabilità; oltre ai Comuni rimasti fuori nella prima fase (875 enti), possono procedere anche gli enti locali che vogliono effettuare riduzioni o incre-

menti delle richieste eseguite entro il 30 aprile. Entro il 15 luglio il ministero dell'Economia deciderà l'assegnazione. Nella prima fase la distribuzione degli spazi finanziari ha soddisfatto tutte le richieste relative a debiti non estinti entro l'8 aprile, mentre gli altri sono stati coperti al 65%.

Gli spazi finanziari dovranno essere utilizzati entro il 2013 almeno per il 90% per evitare la sanzione; si deve procedere dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, poi, seguendo l'ordine cronologico.

Sul versante del Patto di stabilità 2013, dal 1° luglio i Comuni e le Province conosceranno

L'ALTRA DATA

Entro il 5 luglio gli elenchi vanno pubblicati online. Per chi ritarda taglio da 100 euro al giorno sugli stipendi dei dirigenti

gli eventuali spazi finanziari sul Patto regionale verticale con incentivo statale su cui la Regione deciderà entro il termine del 30 giugno. Intanto è partito il primo adempimento 2013 per gli enti soggetti al Patto: l'obiettivo del Patto da comunicare entro il 2 agosto utilizzando esclusivamente il sistema web previsto per il patto <http://pattostabilitaiterno.terso.it>. I Comuni che sono assoggettati ai vincoli di finanza pubblica dal 2013 devono ricordare che se non provvederanno ad inviare il prospetto degli obiettivi entro il termine saranno considerati inadempienti.

La scadenza successiva da segnare sul calendario è il 15 settembre, per la comunicazione dei debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati a fine 2012 e ancora non estinti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA